

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 29 settembre 2015 - n. 7836

Approvazione della modifica sostanziale del piano di utilizzo terre e rocce da scavo - Lotto R4 - PII «Cascina Merlata»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. di approvare la modifica sostanziale al «Piano di utilizzo ex d.m. 161/2012» del Lotto R4 interno al PII «Cascina Merlata» presentata da Se.Re.Ca. s.n.c. di cui all'istanza prot. reg. T1.2015.28531 del 10 giugno 2015;

2. di confermare la validità delle prescrizioni e delle condizioni riportate nelle note di approvazione del Pd.U. e della prima modifica sostanziale al Pd.U. medesimo (prot. reg. T1.2013.40000 del 17 ottobre 2013 e T1.2014.13635 del 20 marzo 2014), anche con riferimento ai termini di validità del Pd.U. che resta fissato in 3 anni a partire dalla data di prima approvazione;

3. di disporre che ogni modifica del Pd.U. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e contestualmente anche ai settori competenti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia. Nelle more dell'approvazione delle modifiche non potranno essere condotte attività difformi da quanto già approvato;

4. di dare altresì atto che il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 del d.m. 161/2012, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto;

5. le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel Pd.U., come modificato a seguito del presente decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia che relazioneranno altresì in merito all'Osservatorio Ambientale «Cascina Merlata»;

6. di trasmettere copia del presente decreto a:

- a. Cooperativa Ferruccio Degradi
- b. Se.Re.Ca. s.n.c.
- c. Città Metropolitana
- d. Comune di Milano
- e. Comune di Pero
- f. ARPA Lombardia

7. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 29 settembre 2015 - n. 7841

Progetto di messa in sicurezza statica dei fronti dismessi della miniera «Baggero e Brenno» in comune di Costa Masnaga in provincia di Lecco. Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Holcim (Italia) s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

OMISSIS

DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010, il progetto di messa in sicurezza statica dei fronti dismessi del sito minerario, di cui alla concessione mineraria denominata «Baggero e Brenno», nel territorio del Comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, secondo quanto prospettato nella documentazione depositata dal proponente Holcim (Italia) s.p.a., P.IVA 13458310156, con sede legale in corso Magenta, 56 Milano, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, at-

mosfera, la limitazione delle emissioni acustiche, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto, in particolare per evitare la contaminazione delle acque e per prevenire sversamenti di liquidi classificabili come rifiuti pericolosi per i quali dovrà essere prevista un'area appositamente attrezzata per la loro manipolazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico;

b) l'attività di cantiere, in ordine all'impatto acustico, sia preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che saranno impartite;

c) le lavorazioni particolarmente impattanti (con impiego di esplosivi, macchinari rumorosi e generanti situazioni di particolare impatto vibrazionale) siano svolte nei giorni feriali, non in periodo notturno ed evitando le fasce orarie maggiormente sensibili, avvisando preventivamente della loro esecuzione i potenziali ricettori.

2. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Holcim (Italia) s.p.a. e al comune di Costa Masnaga (LC).

3. Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

5. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Domenico Savoca

D.d.s. 29 settembre 2015 - n. 7873

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B4_ATE9, sito in località «Le prese» del comune di Lanzada (SO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B4_ATE9 sito in località «Le Prese» del comune di Lanzada (SO), presentato dalla ditta Marmi Mauri s.r.l. (C.F. 00596100149), con sede legale in Via Bernina, n. 1270 del comune di Lanzada, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

A. Atmosfera

- a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
 - i. operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
 - ii. azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

b. Entro sei mesi dalla notifica dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Sondrio e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

B. Acque sotterranee

- a. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, presenti all'interno della cava, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuota-